



Osio Sopra, 13 febbraio 2017

Oggetto: Formazione dipendenti autisti - cronotachigrafo

Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 215 del 12 dicembre 2016 relativo ai **corsi di formazione sul buon funzionamento dei cronotachigrafi**, digitali e analogici, agli oneri di istruzione ai conducenti e alle attività di controllo degli stessi. Il provvedimento era molto atteso dalle imprese di autotrasporto perché consente di adeguarsi ai Regolamenti CE 561 del 15 marzo 2006 e UE 165 del 4 febbraio 2014 sulla formazione degli autisti.

Il Decreto è stato emanato per consentire alle imprese di autotrasporto, non solo di dimostrare esattamente di aver assolto gli oneri di formazione e informazione che le competono nei confronti dei loro dipendenti in materia sociale, ma anche di **evitare responsabilità** per la violazione delle disposizioni sui tempi di guida e di riposo commesse dai loro conducenti.

Lo svolgimento del corso, con l'accertata frequenza da parte dei conducenti, può difatti costituire un elemento per evitare la sanzione alle imprese di cui all'articolo 174, comma 14 del Codice della Strada, mentre il completo sgravio di responsabilità potrà aversi solo con il prossimo decreto legislativo sulle sanzioni in materia di accesso alla professione, la cui entrata in vigore è prevista per i primi mesi del 2017.

Il corso di formazione sul corretto uso del tachigrafo **deve avere una durata minima di 8 ore** e deve basarsi sulle materie indicate nel programma del Decreto (tra cui la normativa sui tempi di guida e di riposo; l'uso del tachigrafo analogico o digitale; la verifica del suo buon utilizzo).

I destinatari dei corsi sono i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci con installato il tachigrafo. Quindi, **non solo i dipendenti, ma anche i titolari di impresa, i soci, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari.**

Il Decreto individua i soggetti abilitati all'erogazione di tali corsi che si devono avvalere di specifici docenti autorizzati.

Il decreto consente anche alle imprese di autotrasporto aventi almeno 35 conducenti, quali dipendenti a tempo indeterminato, di svolgere direttamente il corso (senza ricorrere ad alcun soggetto abilitato), utilizzando però docenti esterni all'impresa e autorizzati. Non possono organizzare direttamente i corsi le imprese che non hanno come attività prevalente quella dell'autotrasporto, cioè le imprese di trasporto in conto proprio, o aventi per oggetto l'igiene ambientale e l'edilizia.



Al termine del corso, viene rilasciato uno specifico **attestato individuale** di partecipazione al corso (conforme al modello del Decreto), in triplice esemplare: uno per il partecipante (che **dovrà essere tenuto a bordo del veicolo**), uno per l'impresa e l'ultimo per l'ente stesso. **L'attestato avrà la validità di cinque anni dalla data del rilascio.**

Per le assenze, non è prevista la possibilità di recupero delle stesse. Pertanto, qualora ce ne fossero, il corso dovrà essere ripetuto.

La formazione pregressa potrà essere riconosciuta, al fine di evitare la responsabilità delle imprese, di cui all'art. 174, comma 14 del Codice della Strada, solo mediante ricorso alle violazioni medesime.

Per quanto attiene agli oneri di informazione, il Decreto prevede che **le imprese forniscano ai loro autisti un documento redatto per iscritto contenente adeguate istruzioni sulle norme di comportamento da tenersi nella guida** per il rispetto del Reg. UE 561/2006, nonché sul corretto utilizzo dell'apparecchio. Detto documento deve essere controfirmato da ogni autista e ha la validità di un anno dalla firma. Ogni 90 giorni, poi, le imprese devono garantire un'attività di controllo sull'operato degli autisti. Dell'esito di tali controlli va redatto un resoconto scritto, anch'esso controfirmato dagli autisti e dovrà essere conservato dall'impresa per almeno un anno.

Cordiali saluti.